



Fondo straordinario ristori per gli Enti del Terzo Settore

Nota informativa n. 55 del 30/11/2021

Dalle ore 8.00 del 29 novembre fino alle ore 23:59:59 di sabato 11 dicembre 2021 è possibile presentare l'istanza per accedere al fondo straordinario ristori per gli enti del terzo settore, contributo a valere sul fondo straordinario per il sostegno degli enti del terzo settore di cui all'articolo 13 quaterdecies del DL 137/2020¹.

1. Chi può accedere al contributo?

I destinatari, così come individuati dall'articolo 13 quaterdecies del D.L. n. 176/2020, sono

- Associazioni di promozione sociale nazionali,
- Organizzazioni di volontariato,
- Associazioni di promozione sociale
- ONLUS

iscritti ai relativi registri alla data di presentazione dell'istanza e la cui iscrizione sia stata conseguita in una data anteriore al 25 dicembre 2020, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- 1) devono - **nel corso del 2020 – aver cessato o ridotto l'esercizio delle proprie attività statutarie** di interesse generale in conseguenza delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ricomprese [nell'elenco nei codici ATECO](#). L'attività pregiudicata dalla situazione pandemica deve essere coerente con l'oggetto sociale e su questo aspetto sono previsti controlli;
- 2) devono **rispettare il divieto di cumulo** contemplato dall'articolo 13 – quaterdecies del DL 137/2020 secondo il quale non possono accedere a questo fondo quanti hanno usufruito delle seguenti misure:
 - a) **contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA** dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive (**ex art. 1 del DL 137/2020**) previsto quando l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 era inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, salvo che per alcuni operatori economici esonerati dal rispetto di questo requisito;
 - b) **fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche** (ex art. 3 del DL 137/2020).

2. Chi presenta l'istanza e come la presenta?

La domanda può essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma elettronica "Ristori Enti Terzo Settore", disponibile sul Portale Servizi Lavoro.

La domanda può essere presentata:

- direttamente dalle APS/ODV/ONLUS interessate;
- dalla APS nazionale con riferimento alle proprie articolazioni territoriali ed alle associazioni affiliate esclusivamente qualora la APS nazionale li abbia iscritti nel registro nazionale delle APS.

Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo sono contenute [nell'Avviso 2/2021](#) adottato con Decreto direttoriale n. 614 in attuazione del Decreto interministeriale del 30 ottobre 2021 a sua volta adottato in attuazione dell'articolo 13 quaterdecies del Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176.

Nella pagina web, l'utente dovrà selezionare la categoria "Ristori Enti Terzo Settore 2021" e compilare il relativo form.

Per accedere all'applicazione "Istanza Ristori" è necessario

- collegarsi al portale "Servizi Lavoro" al link <https://servizi.lavoro.gov.it>,
- Cliccare sul box dedicato a SPID o sul box dedicato a CIE (Carta d'Identità Elettronica) per accedere al sistema.

Effettuato l'accesso, cliccare sull'icona RISTORI ENTI DEL TERZO SETTORE e verrà visualizzata la pagina introduttiva. Nella pagina introduttiva cliccare sul pulsante "Entra" per accedere e quindi cliccare su INSERISCI ISTANZA. Da qui parte il percorso guidato in cui inserire le informazioni richieste

Per compilare l'istanza si suggerisce l'utilizzo del [manuale](#) predisposto dal Ministero. Eventuali richieste di assistenza tecnica, riguardanti esclusivamente l'uso del portale, potranno essere indirizzate all'URP online del Ministero al seguente link: <https://urponline.lavoro.gov.it/s/crea-case?language=it>.

3. A quanto ammontano complessivamente le risorse? E quanto il contributo per il singolo Ente?

Sono stati stanziati complessivamente 210 milioni di euro.

Il contributo assegnato a ciascun ente sarà determinato sulla base della seguente formula: totale delle risorse disponibili/numero di domande ammesse.

Agli enti che hanno dichiarato un ammontare complessivo delle entrate, comunque denominate, superiore a centomila euro, la misura del contributo assegnato è incrementata del 30 %.



In ogni caso, il contributo massimo assegnabile a ciascun ente non potrà superare l'importo di cinquemila euro.

ⁱ "1. Al fine di far fronte alla crisi economica degli enti del Terzo settore, determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il "Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore", con una dotazione di 70 milioni di euro per l'anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, nonché' delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le regioni e le province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.

3. Il contributo erogato attraverso il fondo di cui al presente articolo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34".